

**Servizio di Mediazione della Camera di commercio di Sondrio in associazione con
l'Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio
Iscritto al n. 1021 del Registro degli Organismi di Mediazione
istituito presso il Ministero della Giustizia**

INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ⁽¹⁾
ai sensi del D.M. 24 ottobre 2023 n. 150
**PER LE DOMANDE DI MEDIAZIONE E RELATIVE ADESIONI
DEPOSITATE DAL 15 NOVEMBRE 2023
AVENTI AD OGGETTO MEDIAZIONI
NELLE MATERIE DI CUI ART. 5.1 D.LGS. 28/2010
(C.D. MEDIAZIONI OBBLIGATORIE) O DEMANDATE DAL GIUDICE**

Al momento del deposito della domanda e dell'adesione ciascuna parte è tenuta a versare le spese di avvio e di mediazione indicate nella tabella A.

In aggiunta a tali spese sono dovute le **spese vive, pari ad € 6,00 per ogni raccomandata** da inviare per la convocazione.

**SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE ⁽²⁾ PER CIASCUNA PARTE DA VERSARE AL
MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA E DELL'ADESIONE (COMPRESA IVA AL 22%)**

TABELLA A			
Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale da versare al momento del deposito/ adesione
Fino a € 1.000,00	€ 39,04 (€ 32 + Iva)	€ 58,56 (€ 48 + IVA)	€ 97,60 (€ 80+IVA)
da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20 (€ 60 + Iva)	€ 117,12 (€ 96+IVA)	€ 190,32 (€ 156+IVA)
oltre € 50.001,00 e valore indeterminato	€ 107,36 (€ 88 + Iva)	€ 165,92 (€ 136+IVA)	€ 273,28 (€ 224+IVA)

A seconda dell'esito del PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE sono dovuti eventuali ulteriori importi:

1. CONCLUSIONE DEL PRIMO INCONTRO SENZA ACCORDO E SENZA PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

Quando il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non sono dovuti ulteriori importi.

Lo stesso accade in caso di mancata adesione della parte invitata: in tal caso il mediatore tiene l'incontro e redige il verbale in cui dà atto della mancata adesione della parte invitata.

2. CONCLUSIONE DEL PRIMO INCONTRO CON ACCORDO O CON PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO

In caso di conciliazione al primo incontro o di prosecuzione del procedimento con la fissazione di successivi incontri sono dovuti i seguenti ulteriori importi ⁽³⁾, che verranno richiesti dalla Segreteria dell'Organismo al termine del procedimento di mediazione, maggiorati, in caso di accordo, dalle percentuali previste dall'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto 150/2023:

MAGGIORAZIONI IN CASO DI ACCORDO:

- In caso di accordo al primo incontro si applica una maggiorazione del 10% sulle spese di mediazione di cui alla tabella B)

- In caso di accordo successivamente al primo incontro si applica una maggiorazione del 25% sulle spese di mediazione di cui alla tabella B)

TABELLA B		
Valore della lite		
Fino a € 1.000,00	€ 19,52	(€ 16,00+IVA)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 39,04	(€ 32,00+IVA)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 165,92	(€ 136,00+IVA)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 312,32	(€ 256,00+IVA)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 585,60	(€ 480,00+IVA)
da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.005,28	(€ 824,00+IVA)
da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.298,08	(€ 1.064,00+IVA)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.274,08	(€ 1.864,00+IVA)
da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 3.640,48	(€ 2.984,00+IVA)
da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.323,68	(€ 3.544,00+IVA)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 6.178,08	(€ 5.064,00+IVA)

NOTE

¹ **Art. 28 commi 1 e 2 Decreto 150/2023: l'indennità di mediazione** comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Sono altresì a carico delle parti **le spese vive sostenute** per la gestione della procedura. Nel caso di trasmissione tramite raccomandata a.r. a cura dell'ufficio i costi sostenuti per detta trasmissione sono determinati nell'importo fisso pari ad **euro 6,00 per ogni raccomandata trasmessa** e sono posti a carico della parte istante che dovrà provvedere al relativo versamento al momento della domanda.

² Le **Spese di avvio** sono stabilite dall'art. 28 comma 4 del Decreto 150/2023 e devono essere versate da ciascuna parte contestualmente al deposito della domanda/adesione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Decreto 150/2023.

Le **Spese di mediazione per il primo incontro sono stabilite** dall'art. 28 comma 5 del Decreto 150/2023 e devono essere versate da ciascuna parte contestualmente al deposito della domanda/adesione, ai sensi dell'art. 34, comma 1, del Decreto 150/2023.

Gli importi indicati nella tabella A – sia per le spese di avvio che per le spese di mediazione -sono già ridotti di 1/5 come previsto dall'art. 28, comma 8 del Decreto 150/2023.

³ Le **ulteriori spese di mediazione** sono dovute da ciascuna parte quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, come previsto

dall'art. 34, comma 2 del Decreto 150/2023. Gli importi indicati nella tabella B sono già ridotti di 1/5 come previsto dall'art. 30, comma 4 del Decreto 150/2023.

Per le **mediazioni volontarie** si applicano gli importi previsti dall'art. 28, commi 4 (spese avvio) e 5 (spese di mediazione) del Decreto 150/2023 senza la riduzione di 1/5, e gli importi minimi previsti dalla tabella A allegata al predetto decreto senza la riduzione di 1/5.